

## ***Successione: come determinare il valore delle partecipazioni donate***

di **Angelo Ginex**

OneDay Master

### **Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa**

Scopri di più

Nel sistema successorio italiano, la ricostruzione dell'**asse ereditario** e la tutela dei **legittimari** impongono una **corretta determinazione del valore dei beni donati in vita dal *de cuius***, ai fini della **riunione fittizia prevista dal codice civile**. Tra tali beni, le **partecipazioni sociali** rappresentano un **tema particolarmente complesso**, a causa della loro **natura intangibile e dinamica, nonché dell'assenza**, nella normativa vigente, di **criteri specifici di valorizzazione** coerenti con la loro **evoluzione economico-patrimoniale**.

Se per i **beni immobili e mobili materiali** l'applicazione delle norme codicistiche in materia di **collazione** consente di determinare il valore al momento della successione, tenendo conto di miglioramenti e deterioramenti, nel caso delle **partecipazioni societarie** - che un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario - sorgono rilevanti **criticità**.

Il codice civile, infatti, prevede che i **beni mobili** oggetto di collazione siano valutati **sulla base del valore che avevano alla data della successione** (senza ulteriori correttivi), ma ciò può condurre a **esiti irragionevoli e lesivi dell'equilibrio tra i coeredi**.

La tematica prospettata è tutt'altro che teorica, in quanto la determinazione del **valore delle partecipazioni** ha un **impatto diretto sull'individuazione della quota di legittima**, sull'eventuale insorgenza di una lesione e, conseguentemente, sulla **proponibilità delle azioni di riduzione e restituzione**. È, quindi, centrale, nella pratica professionale, adottare **criteri di valutazione** che siano **equi e sostenibili**, non solo sotto il profilo tecnico ma anche rispetto alla **ratio** sottesa alle **norme in materia successoria**.

Tradizionalmente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il **valore delle partecipazioni** debba essere **determinato alla data della morte del *de cuius***, aderendo ad un'interpretazione letterale dell'**articolo 750, cod. civ.** (cfr., **Cassazione n. 502/2003**, **n. 20258/2014** e **n. 10756/2019**). Tale orientamento, tuttavia, si rivela insoddisfacente, soprattutto nei casi in cui le partecipazioni donate abbiano subito **significative variazioni di valore tra la data della**

**donazione e quella della morte del disponente.** Si pensi all'ipotesi in cui l'incremento di valore sia imputabile **all'opera e alla gestione del donatario**: in tal caso, quest'ultimo sarebbe ingiustamente penalizzato da un meccanismo che attribuisce alla donazione un **valore superiore a quello effettivamente ricevuto**.

STEP Italy, con il proprio *position paper*, ha affrontato la questione giuridica prospettata, giungendo alla conclusione secondo cui la soluzione più coerente con la *ratio* delle norme civilistiche è quella che prevede la **determinazione del valore delle partecipazioni alla data della donazione, con una "trasposizione" di tale valore alla data dell'apertura della successione**. Tale operazione deve avvenire tenendo conto esclusivamente di **fattori fisiologici ed esogeni del mercato di riferimento, escludendo, quindi, variazioni dovute ad azioni straordinarie o meramente soggettive del donatario**.

Il metodo proposto si articola in **due varianti tecniche**. Il primo prevede la **capitalizzazione** del valore delle partecipazioni al **momento della donazione**, attraverso l'applicazione di **modelli di crescita basati sul costo del capitale**. Il secondo, più raffinato, suggerisce, invece, di **"fotografare" l'azienda oggetto della donazione al tempo dell'atto, per poi stimarne il valore alla data della successione** immaginando che quell'*asset*, invariato per struttura e composizione, sia oggi esistente. In entrambi i casi, si cerca di evitare che l'interprete attribuisca alla partecipazione donata un **valore influenzato da operazioni straordinarie**, evoluzioni imprenditoriali personali o variazioni fuori scala rispetto all'equilibrio successorio.

Si tratta, evidentemente, di un approccio che impone **valutazioni tecniche complesse**, da affidare ad esperti in analisi aziendali, ma che consente di meglio aderire alla *ratio legis* della collazione, ovvero la **parità di trattamento tra gli eredi**. In tale prospettiva, viene privilegiata un'**equità sostanziale**, capace di superare le rigidità testuali dell'attuale normativa, nella **consapevolezza che l'evoluzione del diritto**, anche successorio, passa attraverso la **giurisprudenza e l'elaborazione dottrinale**.

L'impostazione proposta da STEP Italy risulta condivisibile in quanto la **valorizzazione "traslata" della partecipazione donata, sterilizzata da effetti straordinari e gestionali**, consente di tutelare tanto i legittimari quanto i donatari, **preservando l'intangibilità della legittima**, ma anche **l'equità del trattamento successorio**. Essa rappresenta un'interpretazione evoluta che **riconcilia la lettera della norma con la sua funzione**, offrendo una **guida operativa** per i professionisti chiamati ad **assistere le famiglie imprenditoriali** in contesti ad alta complessità patrimoniale.

In conclusione, il *position paper* di STEP Italy si rivela uno **strumento prezioso** per affrontare un nodo interpretativo di **grande rilievo**, con un **approccio tecnico, equilibrato e coerente** con i principi fondanti del diritto delle successioni. L'auspicio è che possa contribuire ad orientare i **futuri sviluppi normativi e giurisprudenziali**, consolidando una **prassi valutativa più attenta alle peculiarità dei patrimoni complessi e alla giustizia sostanziale tra gli eredi**.